



N. 159983

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente “Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante “Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza”;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 186247, datato 3 giugno 2004, pubblicato sul Foglio d’Ordini n. 33 del 14 giugno 2004, concernente le deroghe, per il reclutamento degli allievi finanziari atleti, al citato decreto n. 416631/2003;

VISTO l’articolo 28, della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

DETERMINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente determinazione, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di arruolamento, le modalità di accertamento dei requisiti, la composizione delle commissioni, l’individuazione dei titoli da valutare ed i punteggi massimi ad essi attribuibili, nonché le modalità di formazione delle graduatorie uniche di merito, nelle procedure di selezione per il reclutamento di allievi finanziari da destinare al Centro Sportivo della Guardia di finanza, in qualità di atleti.

Art. 2

Reclutamento degli allievi finanziari atleti

1. Gli aspiranti che svolgono attività agonistica nelle seguenti discipline sportive possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’arruolamento di allievi finanziari atleti:
 - a) atletica leggera;
 - b) judo;

- c) nuoto;
 - d) tuffi;
 - e) tiro;
 - f) scherma;
 - g) canoa;
 - h) canottaggio;
 - i) vela;
 - j) sci;
 - k) biathlon;
 - l) salto;
 - m) combinata;
 - n) bob;
 - o) pattinaggio su ghiaccio.
2. Nel corso dell'anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di arruolamento.
 3. La disponibilità dei posti, ripartita per contingente ordinario e contingente di mare, è definita, annualmente, per ciascuna disciplina sportiva con apposita determinazione del Comandante Generale.
 4. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, compatibilmente con la disponibilità di posti per la disciplina sportiva praticata. In relazione a particolari necessità e nei limiti di cui al comma 3, il Centro Sportivo può richiedere al Comando Generale, per il tramite gerarchico, di indire una procedura selettiva straordinaria cui ammettere gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
 5. La procedura di selezione prevede:
 - a) una visita medica preliminare, comprensiva di esami specialistici;
 - b) un'eventuale visita medica di revisione;
 - c) l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - d) la valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Art. 3

Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura

1. Possono partecipare alla procedura di selezione di cui all'articolo 2 i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi, che:
 - a) godano dei diritti civili e politici;
 - b) abbiano, alla data del 30 giugno (ovvero del 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria) dell'anno in cui presentano la domanda di partecipazione:

- (1) compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, se candidati per le discipline sportive tiro e vela;
- (2) compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo, se candidati per le discipline sportive atletica leggera, judo, nuoto, tuffi, scherma, sci, biathlon, salto, combinata, bob e pattinaggio su ghiaccio;
- (3) compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo, se candidati per le discipline sportive canoa e canottaggio.

Il limite massimo di età di cui ai punti (2) e (3) è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino al 30 giugno stesso (ovvero fino al successivo 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria), comunque non superiore a tre anni;

- c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
 - d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi né sottoposti a misura di prevenzione;
 - f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
 - g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
 - h) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituiti dai pubblici uffici;
 - i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - l) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b), e) ed f), devono essere posseduti alla data del 30 giugno (ovvero del 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria) dell'anno di riferimento e conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento nella Guardia di finanza.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'arruolamento degli allievi finanziari atleti deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in all. 1), deve essere presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro Sportivo della Guardia di finanza, via Croviana n. 120, 00124 Roma (loc. Castelporziano).
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:

- a) il *curriculum* personale costituito da attestati ufficiali rilasciati dal C.O.N.I. o, per esso, dalle Federazioni sportive nazionali e dai Comitati Regionali, attestanti i risultati conseguiti in ambito internazionale, nazionale e regionale;
- b) la fotocopia del “cartellino” rilasciato dalla Federazione competente, da cui risulti la società sportiva di provenienza;
- c) per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, siano minorenni, l’atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell’altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l’atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l’assenso dell’altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.

Art. 5

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda (modello in allegato 1):
 - a) la disciplina sportiva agonistica praticata;
 - b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero di codice postale e, ove possibile, del numero telefonico;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
 - e) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi né di essere sottoposto a misura di prevenzione;
 - f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
 - g) di non essere già stato rinviato d’autorità da precedenti corsi della Guardia di finanza;
 - h) il titolo di studio di cui è in possesso;
 - i) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
 - j) la posizione nei riguardi del servizio militare;
 - k) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituito dai pubblici uffici;
 - l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I candidati che intendono fruire dell’elevazione del limite di età prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera b), devono allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione attestante il periodo di servizio militare prestato.
3. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere, al Centro Sportivo della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità

circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Il Centro Sportivo provvede ad informare, tempestivamente, delle variazioni comunicategli il Centro di Reclutamento, per le successive incombenze. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro Sportivo ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 6 **Istruttoria della domanda**

1. Il Centro Sportivo che, ai sensi dell'articolo 4, riceve le domande di partecipazione alla procedura di selezione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande pervenute entro il 30 giugno di ogni anno (ovvero entro il successivo 31 ottobre, in caso di indizione della procedura selettiva straordinaria) sono inviate entro il successivo 31 luglio (ovvero entro il successivo 30 novembre, in caso di indizione della procedura selettiva straordinaria), al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, unitamente ad una relazione tecnica, sulla base della quale la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), provvede all'attribuzione dell'eventuale punteggio previsto al punto 12 delle tabelle "C, D ed E", in allegato 3.
3. La relazione tecnica di cui al comma 2 è sottoscritta dal competente Comandante di Nucleo atleti, dal Comandante del Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle" nonché dal Comandante del Centro Sportivo.
4. Il Centro di Reclutamento, ricevute le domande, ne verifica la regolarità e la completezza, restituendo direttamente agli aspiranti quelle formalmente irregolari, ovvero incomplete di taluni dei documenti o dichiarazioni prescritti. Gli interessati provvedono alla regolarizzazione o integrazione delle domande, entro un termine prefissato che sarà loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
5. Le domande non sottoscritte ovvero presentate per una disciplina sportiva diversa da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono, invece, direttamente archiviate.
6. Parimenti, sono archiviate le istanze presentate per una disciplina sportiva diversa da quelle annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4.
7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione sono considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi alla procedura di selezione con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
8. Nei confronti dei candidati di cui al comma 7, il Centro di Reclutamento provvede all'acquisizione delle informazioni secondo le disposizioni vigenti.

9. L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi selettive fino all'incorporamento.
10. Alle archiviazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 provvede il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 7 **Commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice, annualmente nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali è presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, per la valutazione dei titoli e la redazione delle graduatorie uniche di merito, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza di cui almeno uno in forza al Centro Sportivo, membri;
 - b) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza, da due ufficiali medici e da un medico appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana, membri;
 - c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza, da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore) e da un medico appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana, membri;
 - d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

5. Le sottocommissioni, durante lo svolgimento dei lavori, possono avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 9
Esclusione dalla procedura

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a. gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10
Documento di identificazione

1. Ad ogni prova o visita, i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 11
Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. L'idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneità viene eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

3. La competente sottocommissione provvede, con riferimento a ciascun candidato idoneo, all'attribuzione dei punti di valutazione per ogni coefficiente di idoneità, secondo la tabella "A", in allegato 3.
4. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'articolo 12, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
5. La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
6. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
7. Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica del precedente giudizio, esprimendosi per l'idoneità, deve anche attribuire il coefficiente di idoneità fisica nonché il relativo punto di valutazione, secondo i criteri fissati dalla sottocommissione per la visita medica preliminare e le previsioni della tabella "A", in allegato 3.
8. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 12 **Requisiti psico-fisici**

1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni 60:
 - a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi HIV, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
 - c) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
 - (1) lo stato di buona salute;
 - (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
 - (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche;
 - (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La positività agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano l'esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
- a) neurologica;
 - b) psichiatrica;
 - c) otorinolaringoiatrica;
 - d) oculistica;
 - e) odontostomatologica;
 - f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita, devono, comunque, avere acutezza visiva:
- a) per i candidati che concorrono per il contingente ordinario:
 - (1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
 - (2) campo visivo e motilità oculare normali;
 - (3) visione binoculare;
 - (4) senso cromatico normale alle matassine colorate;
 - b) per quelli che concorrono per il contingente di mare:
 - (1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione;
 - (2) campo visivo e motilità oculare normali;
 - (3) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".

8. La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati è effettuata con lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
9. Sono causa di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui *deficit* sia superiore ai seguenti parametri:
 - a) monolaterale: 35dB;
 - b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, cause di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
 - a) dell'urina ed ematochimici;
 - b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
 - c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.

In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili. In tal caso, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non è ammessa visita di revisione.
17. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
18. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del

decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio nel Corpo. Tali candidate sono, pertanto, escluse dalla procedura, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data di incorporamento.

19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 13

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati idonei alla visita medica preliminare o di revisione sono ammessi all'accertamento dell'idoneità attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione.
2. L'idoneità attitudinale dei candidati è accertata dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d), e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
 - c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
5. I candidati giudicati non idonei, a seguito dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, sono esclusi dalla procedura di selezione.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 14

Mancata presentazione del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità attitudinale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, hanno facoltà, su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza

maggiore, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.

L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanziari, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al n. 0624290674.

Art. 15

Documentazione

1. Nei confronti dei candidati giudicati idonei al termine dell'accertamento di cui all'articolo 13, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, anche avvalendosi del Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero del locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale, dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) dichiarazione del casellario giudiziale.
2. I candidati giudicati idonei al termine dell'accertamento di cui all'articolo 13 devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanziari, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità all'accertamento attitudinale di cui all'articolo 13, i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero, le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.

Art. 16

Valutazione dei titoli

1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), procede alla valutazione dei titoli dei candidati risultati idonei agli accertamenti di cui agli articoli 11 e 13.
2. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la sottocommissione di cui al comma 1 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
3. Con riferimento ai titoli di studio, la sottocommissione di cui al comma 1 provvede all'attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, dei punti di valutazione previsti dalla tabella "B", in allegato 3.

4. Con riferimento ai titoli sportivi, la sottocommissione di cui al comma 1 provvede:
 - a) alla valutazione dei risultati ottenuti dai candidati, almeno nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva, in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, nonché di altre competizioni che siano al minimo di livello nazionale;
 - b) all'attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, dei punti di valutazione nei limiti massimi fissati dalle tabelle "C, D ed E", in allegato 3, tenuto conto delle proposte formulate con la relazione tecnica prevista dall'articolo 6, comma 2.
5. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella valutazione dei titoli sportivi, il punteggio minimo di:
 - a) 20 per il Judo;
 - b) 30 per l'atletica leggera, la vela, il tiro, la canoa, il canottaggio, gli sport invernali e su ghiaccio;
 - c) 40 per la scherma;
 - d) 60 per il nuoto ed i tuffi.
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è comunicato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso l'esclusione di cui al comma 6, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17
Graduatorie uniche di merito

1. Al termine della valutazione dei titoli, la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), provvede alla formazione delle graduatorie uniche di merito, per il contingente ordinario e per il contingente mare.
2. Nelle graduatorie di cui al comma 1, sono iscritti i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità agli accertamenti di cui agli articoli 11 e 13 ed alla valutazione dei titoli sportivi di cui all'articolo 16, indicando a fianco di ciascuno la disciplina sportiva agonistica praticata.
3. La graduatoria si ottiene sommando i punti attribuiti ai singoli candidati nell'accertamento dell'idoneità fisica e nella valutazione dei titoli, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 16.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.191.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.

6. Tali graduatorie sono notificate a tutti gli effetti ai candidati iscritti nelle stesse.
7. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere da parte dell'Autorità di Governo, qualora prevista, sono incorporati i candidati che, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui al comma 1, sono compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna disciplina sportiva.
8. I posti, eventualmente, rimasti scoperti per rinuncia o per mancanza di candidati dichiarati idonei possono essere colmati mediante l'indizione, nello stesso anno, della procedura di selezione straordinaria prevista dall'articolo 2, comma 4.

Art. 18

Mancata presentazione dei vincitori

1. Il candidato, regolarmente convocato per l'incorporamento, è considerato rinunziatario qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere tempestivamente rappresentati al Comandante del Centro Sportivo della Guardia di finanza che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione, dandone comunicazione al Centro di Reclutamento e alla Legione Allievi della Guardia di finanza.

Art. 19

Spese di partecipazione alla procedura

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

Art. 20

Sito internet ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite sul il sito *internet* del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicate sul citato sito *internet* le graduatorie uniche di merito.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione

giuridico-economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo della selezione, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 22

Disposizioni finali

1. La presente determinazione, che si applica a partire dalle procedure di selezione per l'arruolamento di allievi finanziari atleti relative all'anno 2011, sostituisce l'analogo provvedimento n. 75434, datato 11 marzo 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo – Parte Prima – Personale – dispensa 3[^]. Anno 2010.

Roma, 30 maggio 2011

Gen.C.A. Nino Di Paolo